

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. n. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e **si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale alla competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari** del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze **il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.**

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Data _____


_____ Firma per esteso

PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLLO O AL PROPRIO UFFICIO DI SERVIZIO:





La su estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario addetto Sig.: _____

Firma per esteso del pubblico ufficiale _____

(In caso di presentazione all'Ufficio di servizio apporre il timbro dell'Ufficio)



Il modello deve essere presentato

-  alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
-  oppure al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
-  oppure trasmesso per posta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
-  oppure per FAX { (Dipendenti Ministero Pubblica Istruzione fax n° _____)
(Dipendenti altri Ministeri fax n° _____)

Ai sensi dell'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - si deve allegare fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le **deduzioni per oneri di famiglia** di cui all'art. 12 (ex 13) del Tuir sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Coniuge a carico – Si considera a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi complessivi, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili. Ai soli fini dell'attribuzione della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Figli a carico – Si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La deduzione va ripartita fra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

La deduzione compete nella misura piena (100%) nel caso che l'altro genitore non ne fruisca. Ad esempio:

- se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista per il coniuge a carico;
- se l'altro genitore manca (contribuente rimasto vedovo/a) e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
- per i figli naturali non riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge), se il contribuente è coniugato (anche con soggetto diverso dal genitore);
- per i figli naturali del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma esclusivamente a carico del contribuente, se quest'ultimo è coniugato (anche con soggetto diverso dal genitore) o non coniugato;
- per i figli adottivi e per gli affidati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

La deduzione prevista per il primo figlio in mancanza del coniuge spetta nelle seguenti ipotesi:

- se l'altro **genitore** manca (perché deceduto) e il contribuente non è di nuovo coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- se l'altro **genitore** non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del **solo** contribuente e quest'ultimo non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Secondo i principi generali, **la deduzione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni** spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e compete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicata sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Altri familiari a carico – Si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:

1. in mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno;
2. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali – ad esempio i nonni;
3. gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. i fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali);
7. **il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.**

Il secondo modulo della riforma fiscale - Finanziaria 2005

⇒ Tutte le detrazioni relative a familiari a carico e a redditi di lavoro dipendente sono abolite.

⇒ La "no tax area" si può definire come quella parte di reddito che non viene sottoposta a tassazione. Si tratta, dunque, di una fascia di esenzione assoluta dall'Irpe (ex Irpef) e ne esistono due tipologie:

1) **No tax area** (già in vigore dal 2003): A tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto, viene riconosciuta una "deduzione base" dal reddito complessivo di 3.000 euro. Tale importo, per i lavoratori dipendenti, aumenta di 4.500 euro (3.000 + 4.500 = 7.500)

DEDUZIONE COMPLESSIVA TEORICA	BENEFICIARI
3.000	Per tutti i contribuenti
7.500 (3.000 + 4.500)	Per lavoratori dipendenti e assimilati
7.000 (3.000 + 4.000)	Per i pensionati
4.500 (3.000 + 1.500)	Per lavoratori autonomi e imprenditori

Per calcolare l'importo della deduzione spettante NO TAX AREA occorre partire dal proprio reddito complessivo e seguire il seguente procedimento:

26.000	+	deduzione teorica complessiva	-	reddito complessivo
26.000				

Il risultato contabile da prendere in considerazione è un numero con quattro decimali:

Se il risultato di tale calcolo è: Uguale o minore di zero non spetta alcuna deduzione; uguale o maggiore di uno la deduzione spetta per intero; compreso tra zero e uno la deduzione spetta parzialmente e si ottiene moltiplicando il coefficiente ottenuto per la deduzione complessiva spettante

2) **Family no tax area** :Con la finanziaria 2005 le detrazioni per carichi di famiglia sono state trasformate in **deduzioni per oneri di famiglia**, decrescenti al crescere del reddito e fino alla soglia di 78.000 euro. La trasformazione in deduzioni decrescenti individua un'ulteriore quota di reddito esente da tassazione: la cosiddetta *family no tax area*. L'ammontare delle deduzioni teoricamente spettanti è il seguente

DEDUZIONE COMPLESSIVA TEORICA	CAUSALE
3.200	Per coniuge a carico o primo figlio al posto del coniuge
2.900	Per ciascun figlio o altri familiari a carico
3.450	Per ciascun figlio minore di tre anni
3.700	Per ciascun figlio portatore di handicap

LA FORMULA PER IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE FAMILY NO TAX AREA

78.000	+	deduzione complessiva teorica	-	reddito complessivo
78.000				

Il risultato contabile da prendere in considerazione è un numero con quattro decimali:

Se il risultato di tale calcolo è: Uguale o minore di zero non spetta alcuna deduzione; uguale o maggiore di uno la deduzione spetta per intero; compreso tra zero e uno la deduzione spetta parzialmente e si ottiene moltiplicando il coefficiente ottenuto per la deduzione complessiva spettante

Una volta calcolate **le due deduzioni** si detraggono dal reddito complessivo per ottenere il reddito imponibile su cui si calcola l'IRE

Reddito complessivo	-	No tax Area	-	Family no tax Area	=	Reddito imponibile
---------------------	---	-------------	---	--------------------	---	---------------------------

Aliquote IRE per il 2005: da 0 a 26.000 il **23%**; da 26.000 a 33.500 il **33%**; da 33.500 a 100.000 il **39%**; oltre 100.000 il **43 %**.